

Cass. pen. Sez. I, (ud. 12-04-2006) 03-05-2006, n. 15262

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIEFFI Severo - Presidente

Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere

Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere

Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere

Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso proposto da:

S.E., N. IL (OMISSIS);

F.A., N. IL (OMISSIS);

avverso SENTENZA del 10/11/2005 CORTE APPELLO di FIRENZE;

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PALOMBARINI Giovanni che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ritenendo nel caso in esame che ricorra l'ipotesi contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12.

Udita il difensore Avv. GRAMIGNI Lapo, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 10 novembre 2005, la corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa il 20 novembre 2003 dal tribunale di Prato, riduceva la pena inflitta a S.E. A. e a FARLESE A. ad anni uno di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa ciascuno per aver favorito la permanenza nel territorio dello Stato di più cittadini extracomunitari, sprovvisti di permesso di soggiorno e di lavoro.

La vicenda de qua riguarda i due soci di una cooperativa (Alessia) che avevano procurato lavori temporanei di breve durata a una pluralità di cittadini extracomunitari illegalmente presenti nel territorio dello Stato presso varie ditte del comprensorio pratese, facendosi versare il corrispettivo pattuito con i fruitori delle loro prestazioni lavorative e cedendone una parte agli extracomunitari occupati a titolo di retribuzione. Secondo la Corte Territoriale, nessuna concreta rilevanza poteva essere attribuita, al fine di escludere gli elementi del delitto contestato, alla circostanza che i lavoratori extracomunitari occupati risiedessero in Italia anche prima di essere occupati, dal momento che i due imputati procuravano i mezzi di sostentamento, assicurando loro un'attività lavorativa che altrimenti, data la loro condizione di clandestini, non avrebbero potuto svolgere. Nè rileva che probabilmente gli stranieri avrebbero trovato modi alternativi per continuare a stare in Italia e che, in ogni caso, ricevevano retribuzioni non difformi da quelle previste dalla contrattazione collettiva e lavoravano all'interno di aziende in regola con le norme sull'igiene del lavoro e sulla prevenzione degli infortuni. L'ingiusto profitto tratto dagli imputati per l'impiego di extracomunitari clandestini consisteva nel fatto che essi avevano rapporti di lavoro "in nero", senza posizioni previdenziali riconosciute, così da essere depauperati del trattamento di fine rapporto e dell'anzianità pensionistica. Dalla documentazione acquisita emergeva che gli imputati percepivano dai fruitori di prestazioni lavorative degli extracomunitari più del doppio di quanto essi pagavano ai lavoratori (25.000 L. percepite all'ora a fronte della somma di L. dieci-undicimila all'ora effettivamente pagata), incamerando a proprio profitto questa quota di costi aggiuntivi, col consenso tacito dei lavoratori, costretti ad accettare questa forma di gestione dalla loro condizione di clandestini.

Ricorrono per cassazione il S. e il F. a mezzo di un comune difensore, che ha proposto due atti di ricorso perfettamente identici, contestando, sotto il profilo della violazione di legge e della mancata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12, la ritenuta accusa di favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato di cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno, dovendosi ritenere che l'aver lucrato la differenza fra quanto ricevuto dai fruitori delle loro prestazioni di lavoro e quanto versato agli stessi lavoratori non costituisse l'ingiusto profitto ipotizzato dalla legge: nessuna incidenza poteva avere la veste, intermediaria o meno, del rapporto instauratosi tra i fruitori delle prestazioni e i lavoratori occupati, apparendo invece determinante accertare se ai lavoratori occupati fossero state imposte condizioni discriminatorie o particolarmente gravose di orario e di retribuzione, tali da decampare da un normale sinallagma contrattuale. Mancando la prova di tale trattamento deteriore, l'ipotesi di reato invocabile nel caso in esame era quella contravvenzionale di cui all'art. 22, comma 12, del citato decreto legislativo, che considera proprio l'occupazione "in nero" di un lavoratore extracomunitario, lucrando il risparmio derivante dal mancato versamento di contributi previdenziali ed assicurativi. A tale reato, peraltro, erano completamente estranei i due imputati, perchè il soggetto attivo di essi non può essere altri che il fruitore della prestazione lavorativa, e non anche il somministratore (o i somministratori) di manodopera.

Motivi della decisione

I ricorsi non sono fondati.

E' appena il caso di osservare che la difesa dei ricorrenti ha impostato le sue censure di legittimità sulla ricorrenza nella vicenda de qua degli elementi del delitto contestato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5: elementi che ritiene insussistenti, essendo mancata da parte della corte di merito una disamina attenta sia del dolo specifico richiesto dalla norma citata, consistente nella finalità di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero clandestino, sia della condotta tipica del reato.

Stando alla lettura della sentenza impugnata, tale motivo non risulterebbe essere stato oggetto specifico dei motivi di appello, non facendosi alcun cenno a questa questione nella motivazione, anche se, avuto riguardo al contenuto dei ricorsi, che mira a contrastare ab imis la ritenuta responsabilità degli imputati in ordine al delitto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, l'art. 12, comma 5, il tema deve essere affrontato e risolto.

Contrariamente all'assunto della difesa, i giudici fiorentini hanno dato ampia e motivata ragione della sussistenza del reato contestato al S. e al F., ritenendolo perfettamente integrato in entrambi i suoi elementi essenziali.

Questa Corte ha avuto occasione di precisare (Cass., Sez. 1[^], 2 febbraio 2006, Bonifazi; Id., Sez. 1[^], 27 ottobre 2005, n. 43001, Torri ed altri; Id., Sez. 1[^], 16 ottobre 2003, n. 46066, Scarselli, in CED Cass., n. 226477) che, ai fini della configurazione del reato di favoreggiamento della presenza nel territorio dello Stato di immigrati clandestini previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5 (contenente il "testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"), nell'ipotesi di rapporto contrattuale instaurato con essi, occorre accertare la sussistenza, in capo all'agente, del dolo specifico, consistente nella finalità di trarre ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero clandestino.

Orbene di questo orientamento la corte di merito ha fatto corretta e puntuale applicazione nel caso in esame, evidenziando come sia il meccanismo prescelto (l'assegnazione, all'ombra di una cooperativa, di lavori temporanei di breve durata a una pluralità di cittadini extracomunitari illegalmente presenti nel territorio dello Stato presso varie ditte del comprensorio pratese), sia l'accertata consapevolezza della condizione di illegalità degli stranieri occupati (privi di permesso di soggiorno, che è il solo documento in grado di comprovare la regolarità della loro permanenza nel territorio dello Stato) fossero in grado di integrare gli estremi dell'elemento soggettivo del reato contestato, a nulla rilevando la misura asseritamente equa della retribuzione corrisposta e il rispetto da parte delle ditte fruitrici delle prestazioni lavorative delle norme sull'igiene del lavoro e delle norme antinfortunistiche.

La finalità di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di irregolare permanenza degli stranieri nel territorio dello Stato, e, quindi, lo sfruttamento di tale condizione per imporre ad essi condizioni comunque esorbitanti dall'equilibrio del rapporto di lavoro svolto si ricava proprio dall'averli indotti ad accettare una forma di gestione lavorativa che consentiva agli imputati di eludere alcuni effetti svantaggiosi e propri del contratto di lavoro subordinato, quali la tutela previdenziale e l'adempimento degli oneri fiscali.

Al rigetto dei ricorsi seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.

Visti gli artt. 606 e 616 c.p.p. rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2006.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2006